

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA
"FAPBDS"

Iscritto alla Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255



Regolamento Elettorale

Ultima Revisione **25/01/2024**

Il Presente Regolamento Elettorale disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Fondo.

ART. 1 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Hanno diritto al voto:

- a) i Partecipanti che alla data del 31/12 dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea risultino iscritti al Fondo Pensioni;
- b) i Pensionati diretti che alla data del 31/12 dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea risultino percettori di prestazioni periodiche da parte del Fondo.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori e i Sindaci non hanno diritto al voto.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Il voto è espresso in via telematica o per corrispondenza con le seguenti modalità:

- I Partecipanti votano attraverso procedure elettroniche predisposte, con garanzia di assoluta segretezza, di correttezza procedurale e di unicità del voto, sul sito internet del Fondo, nell'area riservata agli aderenti (votazione elettronica);
- I Pensionati votano attraverso procedure elettroniche predisposte, con garanzia di assoluta segretezza, di correttezza procedurale e di unicità del voto, sul sito internet del Fondo nell'area riservata ai pensionati (votazione elettronica) o con inoltro al Fondo di espressione postale di voto, qualora alla data del 31/12 dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea non abbiano comunicato un indirizzo e-mail tramite l'area riservata del sito (votazione per corrispondenza).

ART. 3 – ACCESSO SITO INTERNET DEL FONDO

Il sito internet del Fondo è liberamente accessibile dalla rete internet all'indirizzo <http://www.fapbds.it>.

ART. 4 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in 1^a e in 2^a convocazione, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, su conforme delibera dello stesso Consiglio che dovrà essere adottata entro il **settantesimo** giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi l'adozione della delibera, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene pubblicato sul sito internet del Fondo e inoltrato al Banco di Sardegna e alle Società convenzionate.

3. Il Fondo, entro il **cinquantesimo** giorno precedente l'Assemblea, inoltra l'avviso di convocazione, contenente le date di 1^a e 2^a convocazione e l'ordine del giorno, a tutti gli aventi diritto al voto, tramite e-mail o posta ordinaria.

ART. 5- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Nel caso l'ordine del giorno dell'Assemblea preveda l'elezione di componenti il Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio dei Sindaci le richieste di candidatura dovranno essere inoltrate al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite una delle seguenti modalità:

- a) Raccomandata A.R.;
- b) PEC all'indirizzo **direzione@pec.fapbds.it**;
- c) Consegna diretta presso gli Uffici del Fondo.

2. All'istanza dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente e, nelle forme prescritte dalla direttiva COVIP emanata con documento del 17 maggio 2004, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità secondo le prescrizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 giugno 2020, n. 108.

3. Le richieste di candidatura, al fine di disporre dei tempi tecnici necessari per la stampa, la pubblicazione sul sito e la spedizione delle schede elettorali, dovranno pervenire al Fondo tassativamente entro il **quarantesimo** giorno precedente la data prevista per la votazione;

4. Le istanze che pervenissero oltre il termine sono considerate come non pervenute.

ART. 6 – ESAME DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le richieste di candidatura, procede all'esame dei requisiti formali richiesti e, in caso di sussistenza degli stessi, delibera l'accoglimento delle candidature che verranno pubblicate sul sito internet del Fondo.

Le candidature prive dei requisiti formali richiesti saranno considerate nulle.

2. Un estratto della delibera del consiglio di Amministrazione verrà inoltrato, a cura della Direzione del Fondo, al Seggio Elettorale Centrale (S.E.C.) di cui all'art. 17 ter dello Statuto del Fondo.

ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE CENTRALE (S.E.C.)

1. Il S.E.C. è composto da sette membri effettivi e sette membri supplenti così nominati:
 - a) uno effettivo ed uno supplente dalla Direzione Generale del Banco di Sardegna S.p.A;
 - b) cinque effettivi e cinque supplenti dalle segreterie degli organismi di coordinamento delle R.S.A. maggiormente rappresentative costituite al Banco di Sardegna S.p.A, di cui quattro effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei Partecipanti appartenenti alle categorie di inquadramento Area 1, Area 2, Area 3, Quadri Direttivi Q1 e Q2, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei Quadri Direttivi Q3 e Q4 e Dirigenti;
 - c) uno effettivo ed uno supplente nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere rappresentante dei Pensionati Diretti, sentite le associazioni più rappresentative degli stessi Pensionati.
2. Le nomine di cui al comma precedente sono richieste dalla Direzione del Fondo entro il **quarantacinquesimo** giorno dalla data prevista per la votazione. Le nomine dei componenti del S.E.C. devono pervenire alla Direzione del Fondo nei successivi dieci giorni.
3. Nel caso pervengano al Fondo un numero di nomine per componenti effettivi superiore a sette, il Direttore Generale del Fondo provvede ad escludere le nomine provenienti dalle R.S.A meno rappresentative, salvo la possibilità di integrare con tali nomine l'elenco dei nominativi supplenti.
4. Nel caso pervengano al Fondo un numero di nomine per componenti effettivi inferiori a sette, il Direttore Generale provvede ad integrarle prelevandole dall'elenco delle segnalazioni dei nominativi supplenti privilegiando l'ordine temporale di segnalazione e, a parità di ordine, quelle provenienti dalla R.S.A. più rappresentative; nel caso le segnalazioni globalmente pervenute siano comunque inferiori a 7, il Direttore Generale provvede ad integrare le nomine attingendo a personale del Fondo o a membri del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.
5. I candidati all'assunzione di cariche elettive nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci del Fondo non possono far parte del S.E.C., né della Commissione Centrale Ricorsi Elettorali di cui a successivo art. 18.
6. Il S.E.C. è comunque validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti.
7. In occasione di Assemblee straordinarie, a norma dell'art. 17 ter dello Statuto, entra a far parte dei componenti del S.E.C. un Notaio nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di redigere il verbale dei lavori.

ART. 8 – INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE CENTRALE

1. Entro il **trentesimo** giorno dalla data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea la Direzione del Fondo convoca il S.E.C. per il suo insediamento presso la sede del Fondo. L'ordine di convocazione è parimenti notificato al Presidente del Collegio dei Sindaci del Fondo.
2. I componenti del S.E.C. eleggono fra loro un Presidente, un Vicepresidente con funzioni di sostituzione del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, ed un Segretario che redige il verbale dei lavori delle Assemblee ordinarie. Il verbale delle Assemblee straordinarie è redatto da un notaio nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, come specificato al precedente art. 7, comma 7.
3. In caso di assenza o impedimento di un membro del S.E.C., che si verifichi anche dopo la costituzione e l'avvio dell'operatività del S.E.C. stesso, gli subentrerà un supplente, con precedenza, ove presente, di quello nominato dallo stesso gruppo che ha nominato il componente effettivo e, in mancanza, privilegiando le R.S.A. più rappresentative. In caso di assenza o impedimento del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario del S.E.C., il S.E.C. nominerà un corrispondente sostituto.
4. Il S.E.C. è comunque validamente insediato con la presenza di almeno cinque componenti.
5. Assiste ai lavori del S.E.C. il Presidente del Collegio dei Sindaci del Fondo.

ART. 9 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è formalmente e regolarmente costituita con l'insediamento del S.E.C..

ART. 10 – STRUTTURA, COLORE E CONTENUTO DELLE SCHEDE ELETTORALI

1. Le schede elettorali, in occasione di votazioni plurime, devono essere predisposte con colore diverso a seconda del tipo di votazione. Le schede per le votazioni assembleari in 1^a e in 2^a convocazione dovranno portare in evidenza nella facciata la relativa dicitura.
2. Le schede elettorali riguardanti l'elezione di rappresentanti dei Partecipanti e dei Pensionati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci devono contenere, per ogni tipologia di votazione, l'elenco dei rispettivi candidati. Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un riquadro sul quale poter apporre un segno inequivoco di espressione di voto.
3. Le schede elettorali predisposte per la tipologia di votazione di cui al comma precedente devono contenere l'indicazione del numero massimo di preferenze esprimibili secondo le precisazioni che seguono:

- a) per l'elezione del rappresentante dei Pensionati Diretti nel Consiglio di Amministrazione è possibile esprimere una sola preferenza;
- b) per l'elezione del rappresentante dei Pensionati Diretti nel Collegio dei Sindaci è possibile esprimere una sola preferenza;
- c) per l'elezione del rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione, facenti parte del personale direttivo, di cui all'art. 18 comma 1.2 lettera b) dello Statuto, è possibile esprimere una sola preferenza;
- d) per l'elezione dei rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione, facenti parte del personale non direttivo, di cui all'art. 18 comma 1.2 lettera a) dello Statuto, è possibile esprimere un massimo di tre preferenze;
- e) per l'elezione del rappresentante dei Partecipanti nel Collegio dei Sindaci è possibile esprimere una sola preferenza.

ART. 11 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Per le votazioni riguardanti l'approvazione del Bilancio di esercizio e per quelle attinenti all'approvazione di modifiche statutarie sono considerate validamente votate le schede contenenti le seguenti espressioni di voto:

- a) Scheda Bianca
- b) Approvo
- c) Non approvo

2. Per le votazioni riguardanti l'elezione dei rappresentanti dei Partecipanti e dei Pensionati nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci sono considerate validamente votate le schede contenenti le seguenti espressioni di voto:

- a) Scheda Bianca
- b) Un numero di espressioni di preferenza non superiore a quello previsto per le diverse tipologie di votazione nel precedente art. 10, comma 3

3. Per qualunque tipologia di votazione, le schede cartacee contenenti l'apposizione di segni tali che possono ragionevolmente interpretarsi, a giudizio dei componenti del S.E.C., espressione della volontà di consentire l'individuazione del votante, o comunque non siano funzionali alla univoca indicazione di voto, sono dichiarate nulle dal Presidente del S.E.C..

4. Le schede predisposte per la votazione elettronica devono essere conformi per struttura e contenuto, e gestibili in conformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.

ART. 12 – PREDISPOSIZIONE DELLA VOTAZIONE ELETTRONICA

1. Il Direttore Generale del Fondo, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, provvederà a curare che nei **quindici** giorni che precedono l'Assemblea siano disponibili sul sito internet del Fondo:

- a) il Regolamento Elettorale del Fondo;

b) i documenti sottoposti all' approvazione dell'Assemblea.

2. Il Direttore Generale, o un suo incaricato, entro il **ventesimo** giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, consegna al Presidente del S.E.C. le liste elettorali dei Partecipanti e dei Pensionati aventi diritto al voto elettronico, secondo le diverse categorie di votazione.

ART. 13 – PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA

1. Il Direttore Generale del Fondo, entro il **ventesimo** giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, consegna al Presidente del S.E.C. il seguente materiale elettorale necessario per consentire la regolare espressione di voto:

- a) l'elenco-indirizzario dei Pensionati aventi diritto al voto per corrispondenza;
- b) l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno;
- c) le schede elettorali, di diverse colorazioni a seconda delle diverse categorie di votazione con indicazione di apposita dicitura di 1^a o 2^a convocazione;
- d) le buste anonime contenenti, la dicitura di 1^a e 2^a convocazione, in cui distintamente inserire le schede di votazione.
- e) le buste preaffrancate e preindirizzate contenenti, la dicitura di 1^a e 2^a convocazione, in cui distintamente inserire le buste anonime contenenti le schede, e che dovranno essere utilizzate per il successivo inoltro postale al Fondo.

2. Entro il **quindicesimo** giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente del S.E.C. predispone i plichi contenenti il materiale elettorale precisato al precedente comma 1, e lo consegna al Direttore Generale del Fondo che ne cura al più presto l'inoltro postale.

ART. 14 – APERTURA DELLA VOTAZIONE

1. Il Direttore Generale, o un suo incaricato, il giorno dell'apertura delle operazioni di voto, consegna al Presidente del S.E.C.:

- a) le credenziali d'accesso al programma di votazione (in busta chiusa, appositamente denominata).
- b) la certificazione del gestore del sito internet del Fondo che, con dichiarazione di responsabilità sulla veridicità e correttezza di quanto dichiarato, descriva il processo di votazione elettronica implementato, processo che deve garantire:
 - l'accesso al voto elettronico esclusivamente agli aventi diritto, come risulta dalle liste di cui al precedente art. 12 comma 2;
 - la segretezza del voto;
 - l'impossibilità, anche informatica, di collegare la lista degli aventi diritto alla votazione al contenuto dell'espressione di voto effettuate;

- la non replicabilità del voto da parte di qualsivoglia Partecipante/Pensionato avente diritto, una volta confermata la validità delle espressioni di voto da parte degli stessi;
- la possibilità di corretta espressione del voto, compresa la possibilità di scelta di astensione su una o più votazioni, nonché la possibilità di partecipare alla votazione senza espressione di voto – il caso delle cosiddette Schede Bianche;
- l’azzeramento dei contatori di voto al momento dell’apertura della votazione;
- l’assoluta impossibilità da parte di chiunque, compresi i componenti del S.E.C. e il personale del FAPBDS, di interferire nel processo di votazione durante il suo svolgimento, e in particolare di consultare la lista dei nominativi che hanno partecipato alle votazioni, fatta salva la possibilità di aggiornare le percentuali di affluenza al voto, di Partecipanti e Pensionati.

2. Subito dopo la consegna della documentazione di cui al precedente comma, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del S.E.C. accedono alla procedura di votazione e producono la stampa del prospetto di riepilogo dei risultati della votazione elettronica, al fine di verificare che alla data e all’ora di tale accesso tutti i contatori della votazione siano a valore nullo.

3. Il Gestore del sito internet del Fondo, all’orario preventivamente concordato, procede all’apertura della votazione elettronica. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del S.E.C. verificano il corretto funzionamento della procedura.

4. Le buste con le schede dei votanti per corrispondenza pervenute al Fondo entro l’ultimo giorno stabilito per l’Assemblea in prima convocazione, sono registrate in apposito elenco e custodite dal Direttore Generale, il quale le consegna al Presidente del S.E.C alla data stabilita per le operazioni di scrutinio delle votazioni in 1^a e 2^a convocazione.

5. Nell’ipotesi di raggiungimento del quorum in sede di 1^a convocazione, concluse le operazioni di spoglio e decorsi sette giorni dalla pubblicazione della delibera di proclamazione dei risultati della votazione, il Presidente del S.E.C. dispone per la distruzione delle buste relative alla 2^a convocazione.

ART. 15 – CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

1. Nel **primo** giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del S.E.C., dispongono la chiusura della votazione elettronica e per corrispondenza.

2. Conseguentemente alla chiusura della votazione, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del S.E.C., ricevute dal Direttore Generale del Fondo le buste contenenti le schede di votazione pervenute per corrispondenza, procedono alle seguenti operazioni:

- a) stampano dall'apposita procedura il riepilogo dei risultati della votazione elettronica;
- b) riscontrano i mittenti delle buste con l'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, escludendo le buste i cui mittenti siano assenti o non trovino riscontro negli elenchi degli aventi diritto al voto per questa categoria;
- c) provvedono al conteggio delle buste contenenti le schede di votazione pervenute per corrispondenza;
- d) compilano il documento di riepilogo dei risultati della votazione elettronica e per corrispondenza. Tale documento riporterà a margine l'indicazione del totale dei votanti in valore assoluto ed in valore percentuale, con due decimali, rispetto a quello degli aventi diritto al voto. Ove il complessivo numero dei votanti, con sistema elettronico o per corrispondenza, non consenta il raggiungimento del quorum, il S.E.C. provvede a norma del successivo comma 4 del presente articolo.

3. Le altre informazioni di riepilogo dei risultati della votazione devono restare indisponibili fino al giorno di apertura delle operazioni di scrutinio di cui al successivo art. 16.

4. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria in 1^a convocazione, non abbia raggiunto il quorum previsto dall'art. 17 comma 7 dello Statuto, il S.E.C. certifica il mancato raggiungimento del quorum dandone comunicazione al Fondo per gli adempimenti connessi all'attivazione dell'Assemblea in 2^a convocazione. Il Fondo provvede a comunicare agli aventi diritto al voto il mancato raggiungimento del quorum e li invita a partecipare all'Assemblea in 2^a convocazione.

5. Le votazioni in 2^a convocazione si svolgono con le stesse forme e modalità previste per la 1^a convocazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, commi 7 e 8 dello Statuto.

ART. 16 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Il Presidente del S.E.C. , entro i **tre** giorni successivi alla data di chiusura dell'Assemblea, convoca il S.E.C. e il Presidente del Collegio dei Sindaci del Fondo per procedere alle operazioni di scrutinio.

2. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del S.E.C., in relazione alla votazione per corrispondenza.

- a) procedono all'apertura delle buste riscontrate provenienti dagli aventi diritto al voto ed al conteggio delle schede per le diverse tipologie di votazione;
- b) procedono ai necessari riscontri di quadratura;
- c) formano diversi plichi contenenti separatamente e per categoria di votazione:
 - le schede contenenti espressioni di voto valide;
 - le schede contenenti espressioni di voto nulle;
 - le schede bianche;
 - le buste pervenute con le schede e gli elenchi dei votanti con annotazione-spunta nominativa dei Pensionati che hanno partecipato al voto.

3. Completate le operazioni di scrutinio di cui al comma precedente, il Direttore Generale, o un suo incaricato, consegna le buste contenenti le credenziali di accesso alla gestione della votazione elettronica di cui al precedente art. 14 comma 1 lettera a), al Presidente del Collegio dei Sindaci il quale, verificata l'integrità delle buste e dei sigilli, comunica al Presidente del S.E.C. i risultati di tale verifica e l'eventuale nulla osta a proseguire con le operazioni di scrutinio della votazione elettronica.
4. Ove il riscontro di cui al comma precedente abbia evidenziato la manomissione delle buste sigillate contenenti le credenziali di accesso, il Presidente del Collegio dei Sindaci dispone la sospensione dello scrutinio elettronico, con contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che dovrà assumere i più opportuni provvedimenti.
5. Ottenuto il nulla osta di cui al precedente comma 3, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del S.E.C., accedono all'apposita procedura e dispongono la stampa di tutti i documenti di riepilogo dell'esito della votazione elettronica.
6. Il Presidente del S.E.C. compila il documento di riepilogo dei risultati dello scrutinio della votazione elettronica e per corrispondenza e predispone il relativo verbale. Il verbale e i documenti allegati sono sottoscritti da tutti i componenti del S.E.C. Il Presidente del Collegio dei Sindaci attesta la regolarità dell'attività del S.E.C. e delle operazioni di scrutinio, salve eventuali osservazioni da riportare all'interno dello stesso verbale.
7. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria in 1^a convocazione non abbia il quorum dei voti favorevoli previsto dall'art. 17 comma 8 dello Statuto, il S.E.C. certifica il mancato raggiungimento del quorum dandone comunicazione al Fondo per gli adempimenti connessi all'attivazione dell'Assemblea in 2^a convocazione.
8. Il Presidente del S.E.C. chiude in un plico il materiale di scrutinio della votazione elettronica e per corrispondenza e lo consegna al Direttore Generale del Fondo unitamente a copia del verbale del S.E.C..
9. Il Direttore Generale provvederà ad inoltrare copia del verbale di cui al comma precedente al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo per la formale proclamazione dei risultati della votazione.

ART. 17 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI VICEPRESIDENTE E PRESIDENTE ESPRESSIONE DEGLI ELETTI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o nel caso di suo impedimento il Vicepresidente, in funzione di Presidente dell'Assemblea, procede alla proclamazione dei risultati della votazione con apposita delibera.

2. In caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o in caso di impedimento il Vicepresidente, convoca la seduta di insediamento dei nuovi organi che dovrà tenersi entro **venti** giorni dalla proclamazione dei risultati del voto. Nella stessa seduta, il Consiglio procede a termini di Statuto all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

3. La delibera di proclamazione ed i risultati della votazione saranno comunicati al Banco di Sardegna e alle Aziende convenzionate e pubblicati sul sito internet del Fondo a cura della Direzione del Fondo.

ART. 18 – COMMISSIONE CENTRALE RICORSI ELETTORALI

1. La Commissione Centrale Ricorsi Elettorali, di cui all'art.17 quater dello Statuto del Fondo, deve essere nominata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso entro il **trentesimo** giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea. Essa ha sede presso la Direzione del Fondo.

2. Eventuali ricorsi contro i risultati della votazione potranno essere presentati alla Commissione Centrale Ricorsi Elettorali, tramite Raccomandata A.R. o PEC, entro il **settimo** giorno dalla pubblicazione sul sito internet del Fondo della delibera di proclamazione dei risultati della votazione.

3. Hanno titolo al ricorso gli aventi diritto al voto distintamente per categoria.

4. La Commissione Centrale Ricorsi Elettorali, verificato il titolo all'azione dei ricorrenti, valuta i ricorsi verificando il rispetto delle norme statutarie e regolamentari circa i requisiti di eleggibilità dei candidati, e la regolarità delle operazioni di voto, e delibera a maggioranza semplice entro **sette** giorni dal ricevimento dei ricorsi. La Commissione può procedere alle verifiche delle schede di voto. A tal fine la Direzione del Fondo ha l'obbligo, se richiesta, di fornire al Presidente della Commissione il materiale elettorale ricevuto dal S.E.C.. Il Presidente della Commissione, alla chiusura dei lavori della stessa, dovrà riconsegnare alla Direzione del Fondo il materiale elettorale.

5. La Commissione Centrale Ricorsi Elettorali inoltra copia delle sue delibere al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, il quale è tenuto a recepirne i contenuti ai fini della proclamazione dei risultati della votazione.

ART. 19 – CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ELETTORALE

1. La Direzione del Fondo cura la custodia del materiale elettorale ricevuto per la durata di **sei** mesi dalla data di espletamento delle operazioni di voto. Decorso tale termine, il materiale elettorale sarà distrutto a cura della Direzione del Fondo.

2. Decorso lo stesso termine, saranno anche eliminati tutti i documenti elettronici relativi alle votazioni presenti sul sito internet del Fondo.